



Edizione 03

COMMERCIAL UNION

Previdenza

Bipielle Unit

**PIANO ASSICURATIVO
UNIT LINKED
A PREMIO UNICO**

distribuito dal



GRUPPO **BIELLE**

IL SOMMARIO

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

- IL CONTRATTO
- I TERMINI PIÙ USATI

NOTA INFORMATIVA

NORME CONTRATTUALI

1. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

BIPIELLE UNIT UNIT LINKED A PREMIO UNICO (TARIFFA UB1S)

2. REGOLAMENTO DEI FONDI:

- * *CU BPL OBBLIGAZIONARIO*
 - * *CU BPL BILANCIATO*
 - * *CU BPL AZIONARIO*
-

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

IL CONTRATTO

Conservi con cura questo *Testo Contrattuale BIPIELLE UNIT Unit Linked a Premio Unico*, la *Proposta*, documento che attesta la stipulazione del Contratto e con il quale si dà corso alla Sua posizione assicurativa e la *Lettera Contrattuale di Conferma*, che riceverà dalla Commercial Union Previdenza S.p.A., nella quale è indicato il numero definitivo di Polizza a cui dovrà fare sempre riferimento e dove sono illustrate le diverse informazioni inerenti al Suo Contratto.

Nel Testo Contrattuale sono indicate le Condizioni che regolano la vita del Suo Contratto, in particolare:

- la **NOTA INFORMATIVA**, che illustra le principali caratteristiche del Suo Contratto e descrive gli aspetti di maggiore rilievo delle Condizioni di Assicurazione e del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi;

- le **NORME CONTRATTUALI**, che comprendono:
 - * le **Condizioni di Assicurazione**: si riferiscono in modo specifico al Contratto da Lei sottoscritto: un Contratto a premio unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi, collegato ai Fondi Interni Assicurativi predisposti dalla Società per il presente Contratto (**Tariffa UB1S**);

 - * il **Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi**: stabilisce le modalità di gestione dei *Fondi Interni Assicurativi CU BPL OBBLIGAZIONARIO, CU BPL BILANCIATO e CU BPL AZIONARIO*.

La scelta di investimento da Lei effettuata in ciascuno dei *Fondi Interni Assicurativi CU BPL OBBLIGAZIONARIO, CU BPL BILANCIATO, CU BPL AZIONARIO* avviene in base alle Sue decisioni al momento della stipulazione del Contratto; Lei potrà comunque richiedere il trasferimento del controvalore delle units in base alla Sua propensione al rischio, da uno dei Fondi Interni Assicurativi inizialmente scelti, ad un altro Fondo Interno Assicurativo, tra quelli predisposti dalla Società per il presente Contratto.

I TERMINI PIÙ USATI

Società

Compagnia di Assicurazioni - **Commercial Union Previdenza S.p.A.** - con la quale viene stipulato il Contratto;

Contraente

Persona, fisica o giuridica, che stipula il Contratto e si impegna a pagare il premio. È titolare a tutti gli effetti del Contratto;

Assicurato

Persona sulla cui vita è stipulato il Contratto. Può coincidere con il Contraente;

Beneficiario

Persona, fisica o giuridica, cui spetta il pagamento della prestazione prevista;

Soggetto Incaricato

Lo sportello del Gruppo BIPIELLE presso cui è stato stipulato il Contratto;

Conclusione del Contratto

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente e l'Assicurato hanno sottoscritto la Proposta e quando il Contraente ha versato il premio pattuito;

Data di decorrenza

Data da cui sono operanti le prestazioni del Contratto; in questo caso il quinto giorno di Borsa aperta successivo al giorno di ricevimento del premio unico da parte della Società;

Durata del Contratto

Periodo durante il quale il Contratto è in vigore, ovvero l'intera vita dell'Assicurato;

Premio Unico

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società al momento della sottoscrizione della Proposta;

Versamento Aggiuntivo

Importo che il Contraente ha facoltà di versare - in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale - per integrare il Suo Contratto;

Units

Quote dei Fondi Interni Assicurativi nei quali vengono investiti, al netto delle spese, i versamenti effettuati dal Contraente. Le units possedute dal Contraente costituiscono il Conto Units;

Controvalore delle units

Valore monetario delle units, ottenuto moltiplicando il numero delle units, possedute dal Contraente ad una determinata data ed iscritte nel Conto Units, per il loro valore unitario (prezzo delle units) alla medesima data;

Conto Units

Conto nel quale vengono riportate le Units possedute dal Contraente. Dal Conto Units si può verificare il numero delle Units possedute ad una determinata data dal Contraente;

Fondo Interno Assicurativo

Fondo - a cui possono partecipare persone fisiche o giuridiche - scelto dal Contraente, tra quelli predisposti dalla Società, al momento della sottoscrizione della

Proposta, nel quale vengono fatti confluire, convertiti in units, i versamenti effettuati dal Contraente stesso. I Fondi Interni Assicurativi sono denominati: **CU BPL OBBLIGAZIONARIO**, **CU BPL BILANCIATO** e **CU BPL AZIONARIO**;

Spese

Oneri a carico del presente Contratto, che vengono calcolati sia sul premio unico che sui versamenti aggiuntivi;

Sostituzione del Fondo Interno Assicurativo

Possibilità data al Contraente di richiedere il trasferimento del controvalore del numero di units da uno dei Fondi Interni Assicurativi inizialmente scelti, ad un altro Fondo Interno Assicurativo, tra quelli predisposti dalla Società per il presente Contratto;

Riscatto Totale

Diritto del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto e di chiedere la liquidazione del controvalore del numero di units possedute alla data di ricevimento della richiesta di riscatto, al netto dell'eventuale penalità percentuale;

Riscatto parziale

Diritto del Contraente di chiedere la liquidazione parziale del controvalore delle units possedute alla data di ricevimento della richiesta di riscatto, al netto dell'eventuale penalità percentuale;

Opzione in Rendita Vitalizia

È la facoltà offerta al Contraente di richiedere in caso di riscatto, che il valore di riscatto venga convertito in una rendita annua vitalizia rivalutabile;

Capitale Caso Morte

Prestazione che la Società corrisponde ai Beneficiari designati in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di validità del Contratto.

PREMESSA

La presente nota informativa, **di cui si raccomanda l'attenta e integrale lettura prima della sottoscrizione del Contratto**, ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

L'informativa precontrattuale e in corso di Contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

SEZIONE A

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La COMMERCIAL UNION PREVIDENZA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale N. 17820 del 4/8/1988.

Ha sede in Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano (Italia).

SEZIONE B

1. AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

1. La presente nota informativa descrive un'assicurazione sulla vita "Unit Linked a premio unico" a vita intera in cui l'entità delle somme dovute dalla Società è direttamente collegata alle variazioni del valore delle units, le quali a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le units sono rappresentazione.

Informazioni dettagliate sulle caratteristiche del prodotto sono riportate nella SEZIONE C della presente Nota Informativa.

2. in relazione alla struttura dei Fondi Interni Assicurativi cui sono collegate le somme dovute, la stipulazione della presente assicurazione comporta per il Contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario, ed in particolare:

- il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico espresso dalla Società Emittente

(**rischio specifico**) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (**rischio generico o sistematico**);

- il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che la Società Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale (**rischio di controparte**); il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie della Società Emittente;
 - il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato (**rischio di interesse**); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
 - **rischio di liquidità**: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato;
 - la stipulazione del Contratto può comportare un **rischio di cambio** per le attività denominate in valute estere diverse dall'Euro;
3. Il presente Contratto non consente di consolidare, di anno in anno, i risultati economici conseguiti e non prevede alcun valore minimo garantito dalla Società. Il rischio conseguente alle possibili oscillazioni del valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi rimane dunque a totale carico del Contraente; ciò può comportare che le somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato siano inferiori alla somma dei versamenti effettuati dal Contraente (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi), come indicato al punto 1. "PRESTAZIONE ASSICURATE IN CASO DI DECESSO". Le prestazioni vengono descritte nel dettaglio nella SEZIONE C della presente Nota Informativa.
4. in caso di liquidazione nel corso della durata contrattuale (riscatto totale o parziale) il relativo importo potrebbe anche risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, come indicato al punto 6.1 "RISCATTO" della SEZIONE C. Non vi è infatti da parte della Società, una garanzia di valore minimo in caso di liquidazione nel corso della durata

contrattuale, né quindi la certezza di poter recuperare i versamenti effettuati.

Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione della Proposta.

Il presente Contratto non è di tipo previdenziale (di cui all'art. 9 ter del D. Lgs. 124/93). Le prestazioni collegate al Contratto sono di seguito indicate.

SEZIONE C - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

1. PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO

La Società contro il versamento di un premio unico e di eventuali versamenti aggiuntivi, si impegna a corrispondere sotto forma di capitale una prestazione da erogarsi in caso di decesso dell'Assicurato, come indicato al successivo punto 1.1.

1.1 PRESTAZIONE E MODALITÀ DI CALCOLO

In caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga, è previsto l'erogazione di un Capitale Caso Morte che si ottiene come somma dei seguenti due importi:

- A. controvalore delle units calcolato come prodotto del valore unitario delle units del primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte della Società per il numero di units possedute alla medesima data;
- B. Capitale Caso Morte Aggiuntivo ottenuto applicando al premio unico, la percentuale di maggiorazione indicata nella tabella che segue che varia in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso. Il Capitale Caso Morte Aggiuntivo non potrà superare gli importi massimi indicati:

Età dell'Assicurato alla data del decesso	% da applicare al premio unico	Importo massimo della copertura
fino a 40 anni	2%	10.329,14
da 41 a 60 anni	1%	5.164,57
da 61 a 89 anni	0,1%	516,46
oltre 89 anni	0%	0

La maggiorazione per la Garanzia Morte ha comunque effetto fino al compimento del 90° anno da parte dell'Assicurato.

Per la Maggiorazione della Garanzia Morte valgono le limitazioni indicate all'Art. 3 "LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE" delle Norme Contrattuali.

Il valore unitario delle units di ciascun Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero dei Fondi Interni Assicurativi per il numero delle units in cui è ripartito alla stessa data ciascun Fondo Interno Assicurativo. Il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi viene determinato giornalmente dalla Società, al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo come indicato al successivo punto 4.2 "SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI" ed all'Art. 8 "COMMISSIONI DI GESTIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI" del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, e pubblicato sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE".

Il valore del Capitale Caso Morte potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le units sono rappresentazione, sia per l'applicazione dei Costi indicati al punto 4 "COSTI" che segue.

1.2 FONDI INTERNI ASSICURATIVI A CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE

La Società ha istituito e gestisce un portafoglio di strumenti finanziari e di altre attività finanziarie per ciascun Fondo Interno Assicurativo CU BPL OBBLIGAZIONARIO, CU BPL BILANCIATO, CU BPL AZIONARIO.

Il patrimonio di ciascun Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito ed è disciplinato dal Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi e dall'Art. 14 "INTEGRAZIONE DI QUANTO RIPORTATO NEL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI COLLEGATI AL CONTRATTO ED AI SENSI DELLA CIRCOALRE ISVAP NR. 474/D DEL 21/02/2002" delle Norme Contrattuali.

Lo scopo di ciascun Fondo Interno Assicurativo è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un Contratto espresso in units di ciascuno dei Fondi Interni Assicurativi prescelti.

Il grado di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio degli stessi e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote degli OICR in cui sono investite le disponibilità allocate in ciascun Fondo Interno Assicurativo, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

Il profilo di rischio per ciascun Fondo è il seguente:

- medio-basso per il Fondo CU BPL OBBLIGAZIONARIO;

- medio per il Fondo CU BPL BILANCIATO;
- alto per il Fondo CU BPL AZIONARIO.

I Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto si distinguono per finalità, composizione del portafoglio e profilo di rischio; in questo modo, sulla base delle opportunità offerte dai mercati finanziari, il Contraente può valutare il rapporto rischio/rendimento in funzione degli obiettivi che intende perseguire e decidere, nel rispetto delle Condizioni di Assicurazione, di destinare il versamento effettuato in units dei Fondi Interni Assicurativi, denominati: CU BPL OBBLIGAZIONARIO, CU BPL BILANCIATO, CU BPL AZIONARIO.

La caratteristica principale di ciascun Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dalla Società in:

- quote di uno o più Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio – OICR, sia di diritto italiano che di diritto estero (armonizzati U.E.) che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE;
- titoli mobiliari di tipo obbligazionario quotati in mercati ufficiali o regolamentati, appartenenti all'OCSE anche emessi da aziende del Gruppo BIPIELLE.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo di ciascun Fondo e del profilo di rischio di cui sopra e la loro ripartizione sarà effettuata in base all'asset allocation indicata al successivo punto 1.2.1 "PRESTAZIONI COLLEGATE AI FONDI INTERNI ASSICURATIVI"

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono i Fondi Interni Assicurativi sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo e alla loro solidità finanziaria. Qui di seguito sono indicati, distinti per comparto di appartenenza, i Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), nei quali saranno inizialmente investite le disponibilità dei Fondi Interni Assicurativi:

MONETARI

- BIPIELLE FONDICRI MONETARIO
- BIPIELLE FONDICRI TASSO VARIABILE
- BIPIELLE FONDICRI LIQUIDITA'

OBBLIGAZIONARI/BILANCIATI

- BIPIELLE FONDICRI CEDOLA
- BIPIELLE FONDICRI BILANCIATO
- BIPIELLE HENDERSON OBBLIGAZIONARIO GLOBALE
- BIPIELLE HENDERSON OBBLIGAZIONARIO PAESI EMERGENTI
- BIPIELLE FONDICRI OBBLIGAZIONARIO EURO LUNGO TERMINE
- BIPIELLE FONDICRI OBBLIGAZIONARIO EURO
- BIPIELLE FONDICRI ETICO ROMA CAPUT

MUNDI

- BIPIELLE HENDERSON CORPORATE BOND
- BIPIELLE HENDERSON OBBLIGAZIONARIO AMERICA
- BIPIELLE FONDICRI 70/30
- BIPIELLE FONDICRI 80/20

AZIONARI

- BIPIELLE HENDERSON GLOBALE
- BIPIELLE FONDICRI ITALIA
- BIPIELLE HENDERSON PAESI EMERGENTI
- BIPIELLE HENDERSON AMERICA
- BIPIELLE HENDERSON EUROPA
- BIPIELLE HENDERSON ORIENTE
- BIPIELLE HENDERSON CONVERGENZA EUROPA
- BIPIELLE FONDICRI MEDITERRANEO
- BIPIELLE HENDERSON GIAPPONE
- BIPIELLE HENDERSON AMERICA LATINA
- BIPIELLE FONDICRI FREE
- BIPIELLE FONDICRI SMALL CAP
- BIPIELLE FONDICRI EURO
- BIPIELLE FONDICRI FREE 50/50
- BIPIELLE FONDICRI FREE 70/30
- BIPIELLE HENDERSON LEADER
- BIPIELLE HENDERSON CRESCITA
- BIPIELLE HENDERSON VALORE

La gestione degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio, sottostanti i Fondi Interni Assicurativi, verrà delegata ad un operatore qualificato (BIPIELLE FONDICRI SGR, Società appartenente al Gruppo BIPIELLE), nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefinito dalla Società attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation, ferma restando l'esclusiva responsabilità della Società nei confronti dei Contraenti per l'attività di gestione dei Fondi Interni Assicurativi.

La Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al cliente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal cliente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione dei Fondi con altri Fondi aventi analoghe caratteristiche.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento.

Inoltre si prevede la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da Società del gruppo.

1.2.1 PRESTAZIONI COLLEGATE AI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

I Fondi Interni Assicurativi CU BPL OBBLIGAZIONARIO, CU BPL BILANCIATO, CU BPL AZIONARIO hanno le seguenti caratteristiche:


CU BPL OBBLIGAZIONARIO

- Finalità: perseguire una crescita regolare dell'investimento, mantenendo, in termini reali, il valore del capitale. Per raggiungere tale obiettivo gli investimenti sono effettuati soprattutto nel Comparto Obbligazionario mentre il peso del Comparto Azionario risulta abbastanza limitato;
- Destinatari: persone fisiche o giuridiche che hanno una bassa propensione al rischio;
- Composizione: la ripartizione del capitale investito è la seguente:

Tipologia di Comparto	% dei capitali investiti in ciascun Comparto	
	da	a
LIQUIDITÀ	0%	10%
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO	65%	85%
COMPARTO AZIONARIO	15%	25%

- Profilo di Rischio: medio-basso;
- Volatilità: bassa.

Qui di seguito riportiamo l'andamento storico del Fondo dalla data di partenza:



L'andamento passato del Fondo non offre garanzia di uguale rendimento per il futuro.


CU BPL BILANCIATO

- Finalità: conseguire, sfruttando anche le opportunità offerte dai mercati azionari, una crescita del capitale minimizzando l'eventuale verificarsi di minusvalenze in conto capitale. Per raggiungere tale obiettivo gli investimenti sono effettuati in uguale misura nel Comparto Obbligazionario ed in quello Azionario;
- Destinatari: persone fisiche o giuridiche che hanno una media propensione al rischio;
- Composizione: la ripartizione del capitale investito è la seguente:

Tipologia di Comparto	% dei capitali investiti in ciascun Comparto	
	da	a
LIQUIDITÀ	0%	10%
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO	40%	70%
COMPARTO AZIONARIO	30%	50%

- Profilo di Rischio: medio;
- Volatilità: media.

Qui di seguito riportiamo l'andamento storico del Fondo dalla data di partenza:



L'andamento passato del Fondo non offre garanzia di uguale rendimento per il futuro.


CU BPL AZIONARIO

- **Finalità:** conseguire, nel medio e lungo periodo, elevati tassi di crescita di capitale investito, sfruttando prevalentemente opportunità offerte dai mercati azionari. Per raggiungere tale obiettivo gli investimenti sono effettuati soprattutto nel Comparto Azionario mentre risulta ridotto il peso del Comparto Monetario. La presenza di una forte componente azionaria comporta comunque un certo grado di volatilità dei rendimenti;
- **Destinatari:** persone fisiche o giuridiche che hanno una medio-alta propensione al rischio;
- **Composizione:** la ripartizione del capitale investito è la seguente:

Tipologia di Comparto	% dei capitali investiti in ciascun Comparto	
	da	a
LIQUIDITÀ	0%	10%
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO	10%	49%
COMPARTO AZIONARIO	51%	80%

- **Profilo di Rischio:** alto;
- **Volatilità:** alta.

Qui di seguito riportiamo l'andamento storico del Fondo dalla data di partenza:



L'andamento passato del Fondo non offre garanzia di uguale rendimento per il futuro.

CARATTERISTICHE COMUNI
AI FONDI INTERNI ASSICURATIVI
CU BPL OBBLIGAZIONARIO,
CU BPL BILANCIATO, CU BPL AZIONARIO

- Area Geografica: i Fondi Interni utilizzano OICR che investono nei mercati di Paesi OCSE e non OCSE appartenenti a Stati Europei, Stati Uniti d'America, America Latina Giappone, Asia;
- Rischio di Cambio: gli OICR sono denominati in Euro e possono investire in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro. Nessun OICR prevede l'obbligo della copertura del rischio di cambio, pertanto il rischio cambio può influenzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo;
- Valuta: Euro;
- Modalità di valorizzazione delle units: il valore unitario delle units di ciascun Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo per il numero delle units in cui è ripartito alla stessa data il Fondo Interno Assicurativo.

Il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione – a valori correnti di mercato – di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo di cui al successivo punto 4.2 “SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI” ed all’Art. 8 “COMMISSIONI DI GESTIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI” del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo.

Il valore unitario delle units, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato sul quotidiano finanziario “IL SOLE 24 ORE”. La Società si riserva previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore delle units di ciascun Fondo Interno Assicurativo;

- Tempistica di valorizzazione delle units: Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo sopraindicato è determinato quotidianamente dalla Società utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo medesimo il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali. Nel caso in cui sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il

Fondo Interno Assicurativo la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Gli eventuali crediti d'imposta su Fondi di diritto italiano, agevolazioni e commissioni retrocesse dai gestori non verranno riconosciute ai Contraenti ma vengono trattenute dalla Società o da terzi.

La Società gestirà i Fondi Interni Assicurativi in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura delle operazioni.

2. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DI CONVERSIONE DEL PREMIO UNICO E DEGLI EVENTUALI VERSAMENTI AGGIUNTIVI IN UNITS

Il Contratto prevede il versamento di un premio unico, da corrispondere al momento della conclusione del Contratto.

2.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato il premio pattuito e – unitamente all'Assicurato, se persona diversa – ha sottoscritto la Proposta.

2.2 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le prestazioni del Contratto decorrono dal quinto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, del premio versato.

La data di decorrenza viene indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma che viene inviata al Contraente.

2.3 PREMIO UNICO

L'importo minimo del premio unico è pari a Euro 5.164,57.

Il pagamento del premio unico, è effettuato alla data conclusione del Contratto e viene quietanzato direttamente sulla Proposta.

A seguito del pagamento del premio unico, la Società invia al Contraente la **Lettera Contrattuale di Conferma**, che contiene le seguenti informazioni:

- il numero di Polizza, che identifica definitivamente il Contratto;
- il premio unico corrisposto;
- il premio investito alla data di decorrenza del Contratto;
- la data di decorrenza del Contratto (che coincide con la data a cui il prezzo si riferisce);
- relativamente a ciascun Fondo Interno Assicurativo prescelto:
 - * il numero di units acquistate;
 - * il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

2.4 VERSAMENTI AGGIUNTIVI

È possibile integrare il Contratto con versamenti aggiuntivi, fin dal giorno successivo alla data di decorrenza del Contratto.

L'importo minimo di ciascun versamento aggiuntivo è pari a Euro 774,68.

Il pagamento del versamento aggiuntivo avviene al momento della sottoscrizione dell'apposito Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi e viene quietanzato direttamente sul Modulo stesso.

Gli eventuali versamenti aggiuntivi vengono investiti il quinto giorno di Borsa successivo alla data di ricevimento da parte della Società, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi purché tale versamento sia stato regolarmente corrisposto.

A seguito del pagamento del versamento aggiuntivo la Società invia al Contraente una **Lettera di Conferma Versamento Aggiuntivo**, con la quale si danno le seguenti informazioni:

- il versamento aggiuntivo corrisposto;
- il versamento aggiuntivo investito;
- la data di investimento del versamento aggiuntivo (che coincide con la data a cui il prezzo si riferisce);
- relativamente a ciascun Fondo Interno Assicurativo prescelto:
 - * il numero delle units acquistate a fronte del versamento effettuato;
 - * il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

2.5 MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEL PREMIO UNICO E DEI VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Il pagamento sia del premio unico che degli eventuali versamenti aggiuntivi, deve essere effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente del Contraente.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento sia del premio unico che degli eventuali ver-

samenti aggiuntivi, fa fede la documentazione contabile del Competente Istituto di Credito.

Ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, in caso di estinzione del conto corrente bancario del Contraente con il Soggetto Incaricato, la Società provvederà ad indicare al Contraente possibili diverse modalità di pagamento del premio, quali ad esempio RID.

2.6 CONVERSIONE DEI PREMI IN UNITS

Il Contraente decide, in base alle Condizioni di Assicurazione relative al Contratto sottoscritto e nei limiti previsti dal Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, di destinare i versamenti in units di uno o più Fondi Interni Assicurativi scelti tra quelli proposti dal presente Contratto.

Ai fini della determinazione del numero di units, il premio unico, e gli eventuali versamenti aggiuntivi vengono:

- diminuiti della spesa fissa applicata dalla Società di cui al successivo punto 4.1 "COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO";
- ripartiti tra i Fondi Interni Assicurativi scelti dal Contraente (secondo le indicazioni riportate in Proposta o sul Modulo);
- divisi per il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente, del quinto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento del premio unico o del versamento aggiuntivo da parte della Società;

3. OPZIONE DI RENDITA VITALIZIA

Su richiesta del Contraente, in ogni caso trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, il valore di riscatto può essere convertito, in una delle seguenti forme:

a) una rendita annua vitalizia rivalutabile, da corrispondere vita natural durante dell'Assicurato;

oppure

b) una rendita annua vitalizia rivalutabile, di minore importo, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente pagabile vita natural durante dell'Assicurato.

La conversione del capitale in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000 Euro annui,
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

Le condizioni contrattuali, i coefficienti per la determinazione della rendita annua vitalizia rivalutabile di opzione e le modalità per la sua rivalutazione annuale sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del valore di riscatto in rendita.

4. COSTI

4.1 COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO

SPESE DA APPLICARSI SUI PREMI

Il Contratto prevede una spesa fissa da applicarsi sia sul premio unico che su ogni versamento aggiuntivo.

Sia per il premio unico che per gli eventuali versamenti aggiuntivi non è prevista nessuna spesa di gestione.

Distintamente per tipologia di versamento, le spese sono indicate di seguito in modo più dettagliato:

PREMIO UNICO

- spesa fissa: è pari a Euro 51,65;
- spesa di gestione (caricamento): pari a 0 (no load);

VERSAMENTO AGGIUNTIVO

- spesa fissa: è pari a Euro 51,65;
- spesa di gestione (caricamento): pari a 0 (no load).

SPESA DI RECESSO

Nel caso in cui il Contraente receda dal Contratto, la Società rimborserà al Contraente l'importo come calcolato al successivo punto 7 "DIRITTO DI RECESSO" al netto di una spesa fissa pari a 50,00 Euro, trattenuta dalla Società a titolo di spesa di emissione del Contratto.

COSTO IN CASO DI SOSTITUZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

In caso di sostituzione del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto con uno degli altri Fondi Interni Assicurativi tra quelli gestiti dalla Società in relazione al presente Contratto, è prevista un costo fisso pari a Euro 25,82 per ogni sostituzione successiva alla prima.

4.2 SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Le spese a carico dei Fondi Interni Assicurativi, trattenute giornalmente dalla Società sono rappresentate da:

- a) commissione di gestione applicata dalla Società: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle units di ciascun Fondo Interno Assicurativo stesso; è applicata sul patrimonio complessivo di ciascun Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi dei punti che seguono, ed è pari all'1,90% su base annua. Tale commissione è comprensiva del costo relativo alla maggiorazione in caso di decesso dell'Assicurato;
- b) gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività;
- c) le spese di pubblicazione del valore unitario delle units;

- d) i compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 10 "REVISIONE CONTABILE" del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi;
- e) ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico dei Fondi;
- f) commissioni di gestione applicate dalla SGR: su ciascun Fondo Interno Assicurativo gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità.

Le commissioni di gestione prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) – distintamente per Comparto di appartenenza – sono espresse in percentuale e sono pari a:

- fino ad un massimo dell'1% annuo per gli OICR appartenenti al Comparto Monetario;
- fino ad un massimo dell'1,70% annuo per gli OICR appartenenti al Comparto Obbligazionario/Bilanciato;
- fino ad un massimo del 2,40% annuo per gli OICR appartenenti al Comparto Azionario.

Tali commissioni non tengono conto delle eventuali commissioni di overperformance, applicate dalle SGR che possono essere differenziate per tipo di OICR e che variano in funzione delle performance effettivamente realizzate dall'OICR stesso.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione al Contraente, la Società potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso al Contraente è concesso il diritto di riscatto totale senza penalità.

Si precisa che la commissione massima applicata dalla Società di Gestione (SGR) alla data del 1° gennaio 2003 non è superiore:

- dell'0,80% annuo per gli OICR appartenenti al Comparto Monetario;
- dell'1,50% annuo per gli OICR appartenenti al Comparto Obbligazionario/Bilanciato;
- del 2,20% annuo per gli OICR appartenenti al Comparto Azionario.

5. DURATA E LIMITI DI ETÀ

5.1 DURATA

Per durata del contratto, si intende l'arco di tempo durante il quale sono operanti le prestazioni assicurate. Questo Contratto resta in vigore per tutta la vita dell'Assicurato e si estingue solo nei seguenti casi:

- decesso dell'Assicurato;
- richiesta di riscatto totale.

In ogni caso, trascorso un anno dalla data di decorrenza, il Contraente ha la facoltà di chiedere la risoluzione anticipata del Contratto e la liquidazione del valore di riscatto (nei termini

e secondo le modalità indicate al successivo punto 6.1 “RISCATTO”).

5.2 LIMITI DI ETÀ

Al momento della stipulazione del Contratto l'età minima dell'Assicurato è stabilita in 18 anni mentre non è prevista l'età massima.

L'età massima dell'Assicurato per la validità della maggiorazione per la Garanzia Morte è stabilita in 90 anni.

6. RISCATTO E PRESTITI

6.1 RISCATTO

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto. In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto; mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.

Per esercitare la sua scelta il Contraente deve compilare il Modulo di richiesta di liquidazione o inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto.

La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto - parziale o totale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

RISCATTO TOTALE

Il valore di riscatto totale viene così determinato:

- il controvalore delle units da riscattare viene calcolato moltiplicando il valore unitario delle stesse del quinto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società per il numero di units possedute alla medesima data;
- l'importo così ottenuto viene ridotto in base alle penalità di riscatto indicate nella tabella sotto riportata:

Mesi trascorsi dalla data di decorrenza del Contratto	Penalità percentuali da applicare
dal 13° mese al 24° mese	2%
dal 25° mese al 36° mese	1%
dal 37° mese ed oltre	nessuna penalità

RISCATTO PARZIALE

La modalità di calcolo in caso di riscatto parziale è la medesima, ma le penalità sopra indicate verranno moltiplicate per il controvalore delle units che si intende riscattare.

Il riscatto parziale può essere comunque richiesto a condizione che:

- tale valore, al lordo della tassazione prevista, sia non inferiore a Euro 2.500,00;
- il controvalore delle units residuo dopo il riscatto parziale sia almeno pari a Euro 2.500,00.

È possibile richiedere un successivo riscatto parziale soltanto dopo 12 mesi dalla precedente richiesta.

Per qualsiasi informazione relativa al calcolo del valore di riscatto, il Contraente può rivolgersi direttamente alla Commercial Union Previdenza S.p.A., al numero telefonico 02/27.75.231.

È necessario tener presente che l'interruzione volontaria del Contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici ed il non pieno recupero da parte del Contraente della somma dei versamenti effettuati.

Il valore del riscatto potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento del valore unitario delle units, sia per l'applicazione dei costi indicati al precedente punto 4 “COSTI” sia per le penalità di riscatto.

Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per il valore di riscatto.

6.6 PRESTITI

Per il presente Contratto non è prevista l'erogazione di prestiti.

7. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del contratto come disciplinato dal punto 2.1 “CONCLUSIONE DEL CONTRATTO”. Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve inviare alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta - al seguente indirizzo:

*COMMERCIAL UNION PREVIDENZA S.p.A.
VIALE ABRUZZI 94 – 20131 MILANO*

e/o rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato.

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società antecedentemente alla data di decorrenza del contratto il premio versato;

- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società dal giorno della data di decorrenza del contratto il premio versato maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote del quinto giorno di Borsa aperto successivo al ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza, moltiplicato per il numero delle units acquisite alla data di decorrenza, al netto della spesa di emissione del Contratto, dovuta alla Società pari a 50,00 Euro.

8. SOSTITUZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente ha la facoltà di chiedere alla Società, utilizzando il Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi, il trasferimento totale del controvalore delle units da qualunque Fondo Interno Assicurativo inizialmente scelto, ad un altro Fondo Interno Assicurativo della Società, scelto tra quelli previsti dal presente Contratto.

Tutti i versamenti futuri convertiti in units, confluiranno quindi nei nuovi Fondi Interni Assicurativi, nei termini già precisati.

Il costo relativo a tale operazione è il seguente:

- la prima sostituzione è gratuita;
- ogni sostituzione successiva ha un costo fisso pari a Euro 25,82, come indicato al precedente punto 4 "COSTI", che viene detratto direttamente dal controvalore delle units calcolato al momento della richiesta.

La procedura adottata per effettuare il trasferimento della totalità del numero delle units dal Fondo Interno Assicurativo, precedentemente scelto, ad un altro Fondo Interno Assicurativo:

- viene determinato il controvalore del numero delle units possedute del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto, in base al valore unitario (prezzo) delle units del quinto giorno di Borsa aperta successivo a quello di ricevimento, da parte della Società, del Modulo per Versamento Aggiuntivo e/o Sostituzione Fondo;
- da tale controvalore vengono detratte Euro 25,82 - spesa sempre prevista per le sostituzioni successive alla prima -;
- il controvalore così ottenuto viene diviso per il valore unitario (prezzo) delle units, del nuovo Fondo Interno Assicurativo, del quinto giorno di Borsa aperta successivo a quello di ricevimento, da parte della Società, del Modulo per Versamento Aggiuntivo e/o Sostituzione Fondo.

La Società invia una **Lettera di Conferma Sostituzione Fondo** che informa dell'avvenuta

sostituzione del Fondo Interno Assicurativo ed indica per il vecchio ed il nuovo Fondo:

- il prezzo (valore unitario) e la data al quale è avvenuto il trasferimento;
- il numero di units vendute ed acquistate;
- il controvalore del numero delle units alla data della sostituzione.

9. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

9.1 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ'

La Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento - entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata allo specifico Art. 20 "LIQUIDAZIONI" delle Condizioni di Assicurazione.

9.2 PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

10. REGIME FISCALE

10.1 IMPOSTA SUI PREMI

I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

10.2 DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI

Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita di "puro rischio", intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un importo massimo di Euro 1.291,14, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi.

Qualora soltanto una componente del premio versato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione d'imposta spetta esclusivamente con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società.

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato - se persona diversa dal Contraente - risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi

versati dal Contraente a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di Euro 1.291,14.

Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita "di risparmio", intendendosi per tali le assicurazioni che prevedono l'investimento dei premi finalizzato alla tutela del risparmio, non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

10.3 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Le somme liquidate in caso di decesso, di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita.

Le somme liquidate in caso di decesso dell'Assicurato sono inoltre esenti dall'imposta sulle successioni.

Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni:

- il rendimento finanziario maturato:
 1. se corrisposto in forma di capitale, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'Art. 7 del D. Lgs. nr. 461 del 21/11/1997 (attualmente 12,50%). L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale da corrispondere e l'ammontare della parte del premio pagato che ha contribuito alla formazione del capitale liquidabile, applicando a tale importo un equalizzatore, vale a dire un elemento di rettifica, finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione annuale per maturazione, calcolato tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dei tassi di rendimento dei Titoli di Stato, nonché della data di pagamento della stessa. In base alla normativa vigente gli elementi di rettifica saranno stabiliti da apposito decreto del Ministro delle Finanze.
 2. se corrisposto in forma di rendita, all'atto della conversione del capitale a scadenza in rendita, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al precedente punto 1.. Successivamente, durante il periodo di erogazione della rendita, i rendimenti sono assoggettati annualmente ad una imposta del 12,50% ai sensi del D.Lgs. nr. 47 del 18/02/2000.

10.4 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTABILITÀ

Ai sensi dell'Art.1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza del Contratto non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

10.5 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'Art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'Assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

11. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

In base all'art. 108 del D. Leg. 174/1995 al Contratto si applica la legge italiana.

12. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI DEI CONTRAENTI, DEGLI ASSICURATI O DEI BENEFICIARI IN MERITO AL CONTRATTO ED ORGANO COMPETENTE AD ESAMINARLI

12.1 REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

La Società si mette a disposizione del Contraente per fornire ulteriori informazioni, chiarimenti utili e per eventuali reclami.

In particolare è possibile rivolgersi alla:

DIREZIONE

COMMERCIAL UNION PREVIDENZA S.P.A.

VIALE ABRUZZI, 94

20131 MILANO

Numero Telefonico 02/ 27.75.1.

12.2 CONTROLLO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO

L'ISVAP esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica del Ramo III "Assicurazioni sulla durata della vita umana connessa ai Fondi di Investimento", quindi anche sulla costituzione e il regolare accantonamento delle Riserve Matematiche, cioè degli investimenti effettuati dalla Società per soddisfare, in qualsiasi momento, le obbligazioni contratte nei confronti degli aventi diritto.

L'ISVAP, con sede a Roma in Via del Quirinale, 21 - 00187 è comunque l'organo preposto ad esaminare eventuali reclami.

13. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta alla Società proporre quella da utilizzare.

14. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

14.1 PUBBLICAZIONE DEL VALORE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il valore unitario delle units di ciascun Fondo Interno Assicurativo CU BPL OBBLIGAZIONARIO, CU BPL BILANCIATO, CU BPL AZIONARIO viene determinato giornalmente dalla Società, ai sensi del rispettivo Regolamento, e pubblicato sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE" ovvero su altro quotidiano a diffusione nazionale. La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi.

Su richiesta del Contraente la Società invierà il rendiconto annuale della gestione dei Fondi Interni Assicurativi.

14.2 COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE

Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto, viene inviata al Contraente una **Lettera di Informazione**, nella quale sono indicati:

- numero delle units assegnate e relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento;
- numero delle units assegnate e relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento.

Per periodo di riferimento si intende l'ultima annualità antecedente l'invio della comunicazione in oggetto.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente qualunque variazione

della sua denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo.

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni nelle informazioni di cui alla precedente PARTE C "INFORMAZIONI SUL CONTRATTO", a seguito di modifiche nella normativa applicabile al Contratto, la Società si impegna a fornire tempestivamente al Contraente ogni necessaria precisazione.

La Società, infine, si impegna a comunicare, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

13. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

In questa sede si rende noto che il Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, ai quali è collegato il Contratto, consegnato al Contraente unitamente alla presente e alle Condizioni Contrattuali, può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente. Tali modifiche saranno tempestivamente comunicate ai Contraenti.

La presente Nota Informativa è stata redatta tenendo conto di quanto disposto nell'articolo 109 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 nr. 174 e nelle Circolari I-SVAP nr. 249 del 19 giugno 1995, nr. 403/D del 16 marzo 2000 e nr. 474/D del 21 febbraio 2002.

1. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con il presente Contratto, nei termini di cui alle Condizioni di Assicurazione, la Commercial Union Previdenza S.p.A. - di seguito definita Società - contro il versamento di un premio unico, si impegna:

- a garantire, ai Beneficiari designati, in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di validità del Contratto, il pagamento di un Capitale Caso Morte come definito all'Art. 2 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO";
- ad investire il versamento effettuato dal Contraente e gli eventuali versamenti aggiuntivi - al netto delle spese - convertiti in units, in uno o più Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente.

2 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell'Assicurato - in qualsiasi epoca esso avvenga, qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso e con i limiti indicati all'Art. 3 "LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE" - la Società corrisponda ai Beneficiari designati, il Capitale Caso Morte ottenuto come la somma dei seguenti due importi:

- a) il controvalore delle units calcolato come prodotto del valore unitario delle units del primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte della Società per il numero di units possedute alla medesima data. La richiesta di liquidazione deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria - come indicato all'Art. 20 "LIQUIDAZIONI" che segue;
- b) la maggiorazione per la Garanzia Morte - Capitale Caso Morte Aggiuntivo -, ottenuta applicando al premio unico i moltiplicatori indicati nella Tabella che segue e che variano in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso. Il Capitale Caso Morte Aggiuntivo non potrà superare gli importi massimi indicati:

Età dell'Assicurato alla data del decesso	% da applicare al premio unico	Importo massimo della copertura
fino a 40 anni	2%	10.329,14
da 41 a 60 anni	1%	5.164,57
da 61 a 89 anni	0,1%	516,46
oltre 89 anni	0%	0

La maggiorazione per la Garanzia Morte ha comunque effetto fino al compimento del 90° anno da parte dell'Assicurato.

3 LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE

La maggiorazione indicata al punto b) dell'Art. 2 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" non viene applicata qualora il decesso dell'Assicurato:

- a) avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto;
- b) avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del Contratto e sia dovuta a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- c) sia causato da:
 - * dolo del Contraente o dei Beneficiari;
 - * partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
 - * partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
 - * incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - * suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di decorrenza del Contratto.

La limitazione di cui al punto a) non viene applicata qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del Contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinazione generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del Contratto;
- di infortunio avvenuto dopo la data di decorrenza del Contratto, intendendosi per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.

4 OPZIONE DI RENDITA VITALIZIA

Su richiesta del Contraente in ogni caso trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza, il valore di riscatto totale può essere convertito, in una delle seguenti forme:

- a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, da corrispondere vita natural durante dell'Assicurato;
- oppure
- b) in una rendita annua rivalutabile, di minore importo, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente pagabile vita natural durante dell'Assicurato.

La conversione del capitale in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000 Euro annui,
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

Le condizioni contrattuali, i coefficienti per la determinazione della rendita annua vitalizia rivalutabile di opzione e le modalità per la sua rivalutazione annuale sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale in rendita.

5 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla **Proposta**, dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dal Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto, firmate dalla Società stessa.

Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le Norme di Legge.

6 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Trascorsi sei mesi dalla decorrenza del Contratto, lo stesso non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

7 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato il premio pattuito - e - unitamente all'Assicurato, se persona diversa - ha sottoscritto la Proposta.

8 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le prestazioni di cui all'Art. 2 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" decorrono dal quinto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento,

da parte della Società, del premio versato. La data di decorrenza viene indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma.

9 DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto resta in vigore per tutta la vita dell'Assicurato e si estingue nei seguenti casi:

- decesso dell'Assicurato;
- richiesta di riscatto totale.

10 PREMIO UNICO

Le prestazioni previste, indicate all'Art. 2 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO", sono garantite previo pagamento, da parte del Contraente alla Società, di un premio unico, da corrispondere alla data di conclusione del Contratto.

Il pagamento del premio unico verrà effettuato mediante procedura di addebito automatico sul conto corrente del Contraente e verrà quietanzato direttamente sulla Proposta.

L'importo minimo previsto per il premio unico è pari a Euro 5.164,57.

A seguito del pagamento del premio unico, la Società invia al Contraente la **Lettera Contrattuale di Conferma** che contiene le seguenti informazioni:

- il numero di Polizza;
- il premio unico corrisposto;
- il premio investito alla data di decorrenza;
- la data di decorrenza del Contratto (che coincide con la data a cui il prezzo si riferisce);
- distintamente per ogni Fondo Interno Assicurativo prescelto:
 - * il numero di units acquistate a fronte del versamento effettuato;
 - * il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

La Società si impegna ad inviare ogni anno al Contraente, una **Lettera di Informazione** che indica:

- il numero delle units assegnate e relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento;
- il numero delle units assegnate e relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento.

Per periodo di riferimento si intende l'ultima annualità antecedente l'invio della comunicazione in oggetto.

11 VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Il Contraente ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, fin dal giorno successivo alla data di decorrenza del Contratto, versamenti aggiuntivi il cui importo minimo è stabilito in Euro 2.582,28 per ciascun versamento, da corrispondere alla data di sottoscrizione del **Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi**.

Gli eventuali versamenti aggiuntivi vengono investiti il quinto giorno di Borsa aperta successivo

alla data di ricevimento da parte della Società, del **Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi**, accompagnato dal relativo versamento.

Il pagamento del versamento aggiuntivo viene effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente del Contraente e viene quietanzato direttamente sul Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi.

A seguito del pagamento del versamento aggiuntivo la Società invia al Contraente una **Lettera di Conferma Versamento Aggiuntivo**, che contiene le seguenti informazioni:

- il versamento aggiuntivo corrisposto;
- il versamento aggiuntivo investito;
- la data di investimento del versamento aggiuntivo (che coincide con la data a cui il prezzo si riferisce);
- distintamente per ogni Fondo Interno Assicurativo prescelto:
 - * il numero di units acquistate a fronte del versamento aggiuntivo effettuato;
 - * il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

In caso di estinzione del conto corrente bancario la Società, al fine di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, provvederà ad indicare al Contraente possibili diverse modalità di pagamento del premio quali il RID.

12 DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del contratto come disciplinato dall'Art. 7 "CONCLUSIONE DEL CONTRATTO".

Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve inviare alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta - al seguente indirizzo:

*COMMERCIAL UNION PREVIDENZA S.p.A.
VIALE ABRUZZI 94 – 20131 MILANO*

e/o rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato.

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società antecedentemente alla data di decorrenza del contratto il premio versato;
- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società dal giorno della data di decorrenza del contratto il premio versato maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote del quinto giorno di Borsa aperto successivo al ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza, moltiplicato per il numero delle units acquisite

alla data di decorrenza, al netto della spesa di emissione del Contratto, dovuta alla Società pari a 50,00 Euro.

13 DESTINAZIONE DEI VERSAMENTI

Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta, effettua la scelta di uno o più Fondi Interni Assicurativi ai quali vengono collegate le quote dell'investimento.

I versamenti effettuati dal Contraente, al netto delle spese, sono convertiti in units dei Fondi Interni Assicurativi prescelti.

Le units acquisite sono iscritte nel Conto Units aperto dalla Società in relazione al Contratto.

Per la determinazione del controvalore del numero di units, vale quanto segue:

PREMIO UNICO

- a fronte del versamento del premio unico il controvalore delle units viene stabilito al prezzo del quinto giorno di Borsa aperta successivo a quello del ricevimento, da parte della Società, del premio unico corrisposto;

VERSAMENTI AGGIUNTIVI

- a fronte del versamento aggiuntivo, il controvalore delle units viene stabilito al prezzo del quinto giorno di Borsa aperta successivo a quello del ricevimento, da parte della Società, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi, purché il versamento sia stato regolarmente corrisposto.

14 INTEGRAZIONE DI QUANTO RIPORTATO NEL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI COLLEGATI AL CONTRATTO ED AI SENSI DELLA CIRCOLARE ISVAP NR. 474/D DEL 21/02/2002

La Società precisa quanto segue:

Il patrimonio di ciascun Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito ed è disciplinato da uno specifico Regolamento riportato nelle Norme Contrattuali.

Il grado di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio degli stessi e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle units degli OICR in cui sono investite le disponibilità allocate in ciascun Fondo Interno Assicurativo, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

Il profilo di rischio per ciascun Fondo è il seguente:

- medio-basso per il Fondo CU BPL OBBLIGAZIONARIO;
- medio per il Fondo CU BPL BILANCIATO;
- alto per il Fondo CU BPL AZIONARIO.

I Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto si distinguono per finalità, composizione del portafoglio

glio e profilo di rischio; in questo modo, sulla base delle opportunità offerte dai mercati finanziari, il Contraente può valutare il rapporto rischio/rendimento in funzione degli obiettivi che intende perseguire e decidere, nel rispetto delle Condizioni di Assicurazione, di destinare il versamento effettuato in units dei Fondi Interni Assicurativi, denominati: CU BPL OBBLIGAZIONARIO, CU BPL BILANCIATO, CU BPL AZIONARIO.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo di ciascun Fondo e del profilo di rischio di cui sopra e la loro ripartizione sarà effettuata in base ai criteri di investimento indicati agli Art. 5, 6 e 7 del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi.

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono i Fondi Interni Assicurativi sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo e alla loro solidità finanziaria.

La gestione degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio, sottostanti i Fondi Interni Assicurativi, verrà delegata ad un operatore qualificato (BIPIELLE FONDICRI SGR, Società appartenente al Gruppo BIPIELLE), nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefinito dalla Società attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation, ferma restando l'esclusiva responsabilità della Società nei confronti dei Contraenti per l'attività di gestione dei Fondi Interni Assicurativi.

La Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al cliente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal cliente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione dei Fondi con altri Fondi aventi analoghe caratteristiche.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento.

Inoltre si prevede la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da Società del gruppo.

TEMPISTICA DI VALORIZZAZIONE DELLE UNITS

Ad integrazione dell'Art. 9 "VALORE UNITARIO DELLE UNITS E RELATIVA PUBBLICAZIONE" del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, si precisa che i prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali. Nel caso in cui sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibili

le.

Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

SPESE GRAVANTI

SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Ad integrazione dell'Art. 8 "COMMISSIONE DI GESTIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI" del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto si precisa che su ciascun Fondo Interno Assicurativo gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità.

Le commissioni di gestione prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) – distintamente per Comparto di appartenenza - sono espresse in percentuale e sono pari a:

- fino ad un massimo dell'1% annuo per gli OICR appartenenti al Comparto Monetario;
- fino ad un massimo dell'1,70% annuo per gli OICR appartenenti al Comparto Obbligazionario/Bilanciato;
- fino ad un massimo del 2,40% annuo per gli OICR appartenenti al Comparto Azionario.

Tali commissioni non tengono conto delle eventuali commissioni di overperformance, applicate dalle SGR che possono essere differenziate per tipo di OICR e che variano in funzione delle performance effettivamente realizzate dall'OICR stesso.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione al Contraente/Assicurato, la Società potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso al Contraente/Assicurato è concesso il diritto di riscatto totale senza penalità.

Si precisa che la commissione massima applicata dalla Società di Gestione (SGR) alla data del 1° gennaio 2003 non è superiore:

- dell'0,80% annuo per gli OICR appartenenti al Comparto Monetario;
- dell'1,50% annuo per gli OICR appartenenti al Comparto Obbligazionario/Bilanciato;
- del 2,20% annuo per gli OICR appartenenti al Comparto Azionario.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, ai

quali è collegato il Contratto, consegnato al Contraente unitamente alle Condizioni Contrattuali e alla Nota Informativa, può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente. Tali modifiche saranno tempestivamente comunicate ai Contraenti.

15 VALORE UNITARIO DELLE UNITS

Il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi viene determinato giornalmente dalla Società, ai sensi del Regolamento, e pubblicato sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE". La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi.

Nei giorni di calendario in cui – per qualunque ragione – non fosse disponibile il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi, la Società considererà, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme Contrattuali, il valore unitario delle units quale risultante il primo giorno di Borsa aperta successivo.

16 SOSTITUZIONE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Qualora sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente ha il diritto di richiedere alla Società, mediante il **Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi**, il trasferimento della totalità delle units da uno dei Fondi Interni Assicurativi precedentemente scelti ad un altro dei Fondi Interni Assicurativi tra quelli gestiti dalla Società in relazione al presente Contratto.

Il controvalore delle units del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto viene così trasformato in controvalore delle units del Fondo Interno Assicurativo scelto al momento della richiesta di sostituzione.

Tutti i versamenti futuri, convertiti in units, confluiranno quindi nel nuovo Fondo Interno Assicurativo prescelto, nei termini già precisati.

Il calcolo viene effettuato - al netto della spesa sotto indicata - in base al prezzo delle units dei Fondi Interni Assicurativi, del quinto giorno di Borsa aperta successivo a quello di ricevimento, da parte della Società, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi.

La nuova composizione percentuale viene indicata nel Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi.

La sostituzione può essere richiesta - dopo il periodo sopra precisato - in qualsiasi momento ed avviene alle condizioni che seguono:

- la prima sostituzione è gratuita;
- ogni sostituzione successiva ha un costo fisso pa-

ri a Euro 25,82.

La Società invia una **Lettera di Conferma Sostituzione Fondo** che informa dell'avvenuta sostituzione del Fondo Interno Assicurativo ed indica per il vecchio ed il nuovo fondo:

- il prezzo (valore unitario) e la data al quale è avvenuto il trasferimento;
- il numero di units vendute ed acquistate;
- il controvalore del numero delle units alla data della sostituzione.

17 SPESE

Le spese relative al presente Contratto, da applicarsi a ciascun importo pagato, sono le seguenti:

PREMIO UNICO

- **spesa fissa:**
è pari a Euro 51,65;
- **spesa di gestione (caricamento):**
0%; (no load).

VERSAMENTI AGGIUNTIVI

- **spesa fissa:**
è pari a Euro 51,65;
- **spesa di gestione (caricamento):**
0%; (no load).

18 RISCATTO

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto, è prevista la facoltà da parte del Contraente di richiedere per iscritto alla Società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o rivolgendosi direttamente al Soggetto Incaricato, il riscatto, **parziale** o **totale**, del controvalore delle units che si intendono riscattare. Il controvalore delle units viene calcolato moltiplicando il valore unitario delle units del quinto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per riscatto da parte della Società, per il numero di units possedute alla stessa data.

RISCATTO TOTALE

Il valore di riscatto totale è ottenuto applicando, al controvalore delle units di cui sopra, la penalità percentuale indicata nella seguente tabella, che varia in funzione dei mesi trascorsi dalla data di decorrenza del Contratto alla data di ricevimento della richiesta di riscatto:

Mesi trascorsi dalla data di decorrenza del Contratto	Penalità percentuali da applicare
dal 13° mese al 24° mese	2%
dal 25° mese al 36° mese	1%
dal 37° mese ed oltre	nessuna penalità

RISCATTO PARZIALE

Il valore di riscatto parziale, che può riguardare anche uno solo dei Fondi Interni Assicurativi prescelti, viene determinato secondo i medesimi criteri previsti per il riscatto totale, salvo che, in questo caso, la penalità percentuale è da applicarsi limitatamente al controvalore delle units che si intendono riscattare.

Al Contraente è data facoltà di chiedere al Soggetto Incaricato la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale, a condizione che:

- l'importo lordo riscattato risulti non inferiore a 2.500 Euro;
- il controvalore del capitale residuo espresso in units del Fondo Interno Assicurativo non risulti inferiore a 2.500 Euro.

È possibile richiedere un successivo riscatto parziale soltanto dopo 12 mesi dalla precedente richiesta.

La liquidazione del valore di riscatto totale comporta l'immediato scioglimento del Contratto, mentre, in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale, il Contratto rimane in vigore per il numero delle units rimanenti sul Conto Units del Contraente.

In ogni caso il valore di riscatto viene corrisposto al Contraente al netto delle imposte previste dalla Legge.

19 PRESTITI

Per il presente Contratto non è prevista l'erogazione di prestiti.

20 LIQUIDAZIONI

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Solo nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare – al momento della stipula del Contratto - la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell'Assicurato stesso.

Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere:

- consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione – indirizzate comunque a Commercial Union Previdenza S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano -;

oppure

- inviate a Commercial Union Previdenza S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano - a mezzo di

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le liquidazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. I trenta giorni vengono considerati dal momento in cui la richiesta di liquidazione arriva:

- al Soggetto Incaricato;
- alla Società.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata – distintamente per tipo di richiesta effettuata – dalla seguente documentazione:

IN CASO DI MORTE

- certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- certificato medico indicante la causa del decesso;
- *se l'Assicurato (nel caso coincida con la figura del Contraente) NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio** in cui risulti che egli non ha rilasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro età e capacità giuridica;*
- *se l'Assicurato (nel caso coincida con la figura del Contraente) HA lasciato testamento: copia autenticata del testamento stesso ed **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio** nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro età e capacità giuridica ed in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido;*
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o giuridicamente incapaci - sarà sufficiente compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato.
Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - * copia di un valido documento di identità;
 - * copia del codice fiscale;
 - * dichiarazione sottoscritta dai Beneficiari con l'indicazione del numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B. ed A.B.I.;
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali minori od incapaci, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento,

nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO

- il Contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione; in tal caso le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, il Contraente dovrà inviare alla Società insieme alla richiesta di riscatto anche la seguente documentazione:
 - * copia di un valido documento di identità;
 - * copia del codice fiscale;
 - * dichiarazione sottoscritta dal Contraente con l'indicazione del numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente, codice C.A.B. ed A.B.I.;
- l'Assicurato (se persona diversa dal Contraente) al momento della presentazione della richiesta di riscatto, da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di richiesta di liquidazione la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii anche copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
- nel caso di richiesta di riscatto parziale, la modalità di richiesta è la medesima del riscatto totale; il Contraente dovrà comunque indicare l'importo netto o lordo che intende riscattare nel Modulo di richiesta di liquidazione. Solo in caso di invio della richiesta di riscatto parziale a mezzo posta, tale indicazione dovrà essere inviata unitamente alla documentazione indicata in caso di riscatto totale;
- il Contraente dovrà indicare nel Modulo di richiesta di liquidazione l'eventuale scelta di opzione del valore di riscatto totale in rendita. Solo in caso di invio della richiesta di liquidazione a mezzo posta alla Società, sarà necessario che il Contraente invii una dichiarazione scritta relativamente a tale scelta;
- nel caso di scelta di conversione del valore di riscatto totale in una delle forme previste di rendita annua vitalizia, ogni anno e per tutto il periodo di corresponsione della rendita, l'Assicurato dovrà sottoscrivere presso il Soggetto Incaricato la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio della richiesta di liquidazione a mezzo posta alla Società, sarà necessario che l'Assicurato invii ogni anno il proprio certificato di esistenza in vita o autocertificazione.

La Società si riserva di chiedere, in entrambi i ca-

si, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi di mora (tasso legale di interesse) a partire dal termine stesso, a favore del Contraente o di ciascuno dei Beneficiari designati.

Nel caso in cui non venga fornito il numero di conto corrente bancario dei soggetti aventi diritto alla liquidazione, ogni pagamento verrà effettuato presso la sede della Società o presso il Soggetto Incaricato.

21 CESSIONE, PEGNO, VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno e comunque vincolare il controvalore del numero di units.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, dietro lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dal Contraente, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.

Nel caso di vincolo, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione, richiede l'assenso scritto del vincolatario. Nel caso di pegno, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione, deve essere richiesta dal creditore pignoratizio.

22 BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari fatta dal Contraente e riportata nella Proposta, può essere in qualsiasi momento modificata con richiesta del Contraente alla Società tramite il Soggetto Incaricato, oppure tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Società oppure mediante disposizione testamentaria.

La designazione dei Beneficiari non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nel primo caso, le operazioni di riscatto, pegno e vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

23 TITOLARITÀ DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Fermo restando che i versamenti effettuati dal Contraente, al netto delle spese, sono investiti, convertiti in numero di units, nei Fondi Interni Assicurativi prescelti, resta inteso che la titolarità dei Fondi Interni Assicurativi rimane di proprietà della Società.

24 DUPLICATO DELLA PROPOSTA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare della Proposta del Contraente, lo stesso o gli aventi diritto, possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

25 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

26 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Con-

traente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.

27 ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà al Contraente, all'Assicurato ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.

Quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

28 TRASFORMAZIONE

Il presente Contratto non può, in nessun caso, essere trasformato in altro tipo di Contratto.

2. REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

CU BPL OBBLIGAZIONARIO CU BPL BILANCIATO CU BPL AZIONARIO

1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

La Società ha istituito e controlla, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, la gestione di un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati in tre Fondi Interni Assicurativi, denominati *CU BPL OBBLIGAZIONARIO*, *CU BPL BILANCIATO*, *CU BPL AZIONARIO*.

Il valore del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dalla Società per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta, sceglie uno o più Fondi Interni Assicurativi tra quelli predisposti dalla Società.

2 SCOPO E CARATTERISTICHE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Lo scopo di ciascun Fondo Interno Assicurativo è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un Contratto espresso in units di uno o più Fondi Interni Assicurativi prescelti.

La caratteristica principale di ciascun Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dalla Società:

- in units di uno o più Fondi Comuni di Investimento Mobiliare, sia di diritto italiano che di diritto comunitario (U.E.) – OICR che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento";
- in titoli mobiliari di tipo azionario e obbligazionario quotati in mercati ufficiali o regolamentati, appartenenti all'OCSE anche emessi da aziende del Gruppo **BIPIELLE**.

3 PARTECIPANTI AL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

A ciascun Fondo Interno Assicurativo possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un Contratto espresso in units di uno o più Fondi Interni Assicurativi prescelti.

4 DESTINAZIONE DEI VERSAMENTI

Il Contraente decide, nel rispetto delle Condizioni di Assicurazione, di destinare i versamen-

ti effettuati in units di uno o più Fondi Interni Assicurativi, denominati *CU BPL OBBLIGAZIONARIO*, *CU BPL BILANCIATO*, *CU BPL AZIONARIO*.

I capitali conferiti a ciascun Fondo Interno Assicurativo prescelto sono investiti dalla Società nel rispetto dei limiti previsti dagli Artt. 5, 6 e 7 del presente Regolamento.

5 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU BPL OBBLIGAZIONARIO

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo *CU BPL OBBLIGAZIONARIO* secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Tipologia di Comparto	% dei capitali investiti in ciascun Comparto	
	da	a
LIQUIDITÀ	0%	10%
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO	65%	85%
COMPARTO AZIONARIO	15%	25%

6 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU BPL BILANCIATO

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno *CU BPL BILANCIATO* secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Tipologia di Comparto	% dei capitali investiti in ciascun Comparto	
	da	a
LIQUIDITÀ	0%	10%
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO	40%	70%
COMPARTO AZIONARIO	30%	50%

7 CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU BPL AZIONARIO

La Società investe i capitali conferiti al Fondo Interno Assicurativo *CU BPL AZIONARIO* secondo

quanto indicato nella seguente tabella:

Tipologia di Comparto	% dei capitali investiti in ciascun Comparto	
	da	a
LIQUIDITÀ	0%	10%
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO	10%	49%
COMPARTO AZIONARIO	51%	80%

8 COMMISSIONE DI GESTIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

La commissione di gestione a favore della Società è pari all'1,90% annuo, ed è calcolata quotidianamente sul valore del patrimonio netto di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

9 VALORE UNITARIO DELLE UNITS E RELATIVA PUBBLICAZIONE

Il valore unitario delle units di ciascun Fondo Interno Assicurativo sopra indicato è determinato quotidianamente dalla Società ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse nazionali ed internazionali.

Il valore unitario delle units di ciascun Fondo Interno Assicurativo è determinato dalla So-

cietà dividendo l'ammontare complessivo degli investimenti di ogni Fondo Interno Assicurativo, al netto della commissione di gestione dello stesso, di cui all'Art. 8 "COMMISSIONE DI GESTIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI", del presente Regolamento.

Il valore unitario delle units, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato sul quotidiano finanziario *Il Sole 24 ORE*.

10 REVISIONE CONTABILE

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Società redige il rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Fondo Interno Assicurativo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 161 del Decr. Leg. 58/1998, e successive modifiche che attesta la rispondenza del Fondo Interno Assicurativo al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle units.

Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente presso la sede della Società dal primo aprile di ciascun anno con riferimento all'esercizio precedente.

Commercial Union Previdenza S.p.A.

Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano - Tel. 02.2775.1 - Fax 02.2775.204



Capitale Sociale Euro 9.100.000,00 (i.v.) - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 17820 del 04/08/1988 (Gazzetta Ufficiale n. 205 del 01/09/1988) - R.E.A. di Milano n. 1573727 - Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 08745960156 - Partita IVA 12648740152

La Società ha sede legale e sociale in Italia - Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano

COMPAGNIA DEL GRUPPO  **AVIVA**